

**Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Como
Azienda Speciale Sviluppo Impresa**

iscritto al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all' art. 3
del D.L. 18 ottobre 2011 n. 180, al numero progressivo 179

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 1) DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:

- per "Organismo di mediazione", o semplicemente "Organismo", si intende l'Ente del sistema camerale di Como iscritto al numero 179 del Registro Organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per "Responsabile dell'Organismo" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall'Organismo, salvo quanto previsto dalla legge.
2. Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, tra due o più parti, in tema di diritti disponibili, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l'intervento di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
3. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato C).

Art. 3) LA SEGRETERIA

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione e garantisce l'imparzialità dei funzionari che vi operano. I medesimi non possono entrare nel merito della controversia né svolgere attività di consulenza giuridica.
2. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
3. I documenti, se non espressamente riservati al solo mediatore, si intendono a disposizione di tutte le parti.
4. La Segreteria:
 - a) verifica la regolarità della domanda di mediazione;
 - b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione;
 - c) si occupa delle comunicazioni con le parti;
 - d) può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento o qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda;
 - e) dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis e comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
 - f) su richiesta di parte, attesta altresì per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento.

Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Como
Azienda Speciale Sviluppo Impresa

iscritto al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all' art. 3
del D.L. 18 ottobre 2011 n. 180, al numero progressivo 179

Art. 4) IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia, ma durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e, durante il procedimento, le aiuta a cercare la composizione della controversia stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
2. Il mediatore, individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, è formato ed aggiornato nel rispetto del D.M. 180/2010 e successive modifiche e degli standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio.
3. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di mediazione, di cui all'allegato B).
4. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
5. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza oneri aggiuntivi per le parti.
6. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Il Responsabile dell'Organismo valuterà la fondatezza e rilevanza dei motivi adottati e deciderà in merito. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

1. Presso l'Organismo di mediazione è conservato, per ciascun mediatore, un fascicolo, anche su supporto informatico, contenente il curriculum dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, le specializzazioni eventualmente possedute (sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione) e le informazioni sulle procedure gestite.
2. La designazione dei mediatori avviene nel rispetto dei criteri specificati nell'allegato E).

Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:
 - a) quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5, comma 1 bis del d.lgs 28/2010;
 - b) quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs 28/2010;
 - c) sulla base di un'apposita clausola contrattuale;
 - d) volontariamente.
2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito di una domanda completa presso la Segreteria, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell'Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) il nome dell'Organismo di mediazione,
 - b) le generalità ed i recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti,
 - c) l'oggetto della controversia, precisando se si tratti di un'ipotesi ex art. 5 commi 1 bis e 2 del d.lgs 28/2010;
 - d) le ragioni della pretesa;
 - e) il valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
 - f) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni;
 - g) la dichiarazione di competenza territoriale dell'Organismo ovvero la volontà di derogarvi, nei casi ammessi dalla legge.
3. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00,

Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Como
Azienda Speciale Sviluppo Impresa

iscritto al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all' art. 3 del D.L. 18 ottobre 2011 n. 180, al numero progressivo 179

e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

4. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

5. Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

6. La sede dell'incontro di mediazione è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.

7. La Segreteria comunica alle parti la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e trasmette loro copia della domanda di mediazione unitamente a tutti gli allegati per i quali il richiedente non abbia dichiarato la volontà di riservarli al solo mediatore. Le parti, almeno 7 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso. Le parti possono chiedere il rinvio del primo incontro solo in casi eccezionali.

8. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte che ha partecipato alla sessione separata.

9. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 7) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. Solo quando la presenza sia oggettivamente impossibile, la partecipazione avviene mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con oneri a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

2. Il primo incontro con il mediatore si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

3. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento e nulla è dovuto per le spese di mediazione. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e dell'esito della riunione, senza possibilità di verbalizzare le motivazioni e le dichiarazioni delle parti.

4. Se al termine del primo incontro, le parti decidono di procedere con la mediazione, devono corrispondere le spese di mediazione per intero e queste sono dovute in solido da ciascuna parte.

5. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

6. L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi, il testo dei quali è pubblicato sull'apposita pagina internet dell'Organismo.

7. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Como
Azienda Speciale Sviluppo Impresa

iscritto al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all' art. 3 del D.L. 18 ottobre 2011 n. 180, al numero progressivo 179

Art. 8) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il verbale di accordo e il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge. Nel verbale il mediatore dà atto dell'esito dell'incontro ed, eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo o della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
2. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
3. Il verbale di accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione.
4. Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
5. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D).

Art. 9) RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti, i tirocinanti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti diversi dalle parti, dagli addetti della Segreteria e dai tirocinanti, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10) TIROCINIO ASSISTITO

La gestione dei tirocini assistiti avviene secondo i criteri specificati nell'allegato F).

Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - b) la qualificazione della natura della controversia;
 - c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce procura al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - d) l'indicazione del valore della controversia e l'indicazione della competenza territoriale;
 - e) l'individuazione della documentazione trasmessa da riservare al solo mediatore;

Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Como
Azienda Speciale Sviluppo Impresa

iscritto al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all' art. 3 del D.L. 18 ottobre 2011 n. 180, al numero progressivo 179

- f) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
 - g) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
- a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
3. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ALLEGATO A): Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione

ALLEGATO B): Codice Etico per i mediatori

ALLEGATO C): Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche

ALLEGATO D): Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione

ALLEGATO E): Criteri per la nomina dei mediatori

ALLEGATO F): Tirocinio assistito